DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1999

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi

[notificata con il numero C(1999) 118]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/94/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [1], modificata dalla direttiva 93/68/CEE [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

[1] GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.
[2] GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le specifiche tecniche europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi [1]:

— Destinati all'uso strutturale leggero [2] e all'uso non strutturale (in particolare recinzioni, scatole di raccordo per le telecomunicazioni, fognoli di piccole dimensioni, elementi di pareti non portanti ed elementi di rivestimento).

[1] Esclusi tubazioni e serbatoi.
[2] Con «uso strutturale leggero» si intendono applicazioni che in caso di cedimento non dovrebbero determinare il crollo della struttura o di parte di essa, deformazioni inammissibili o danni alle persone (da definirsi dagli Stati membri).

ALLEGATO II

Calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi:

— Destinati all'uso strutturale (in particolare elementi alveolari precompressi per pavimenti, pali e piloni [1], pali per fondazioni, piastre per casseforme, elementi per travi a traliccio, lastre per pavimenti a blocchi e a travi, elementi per pavimenti nervati, elementi strutturali lineari [travi e colonne], elementi per muri portanti, elementi per muri di sostegno, elementi per tetti, silos [2], scale, elementi per il rivestimento dei ponti e fognoli di grandi dimensioni).

[1] Escluse le colonne di illuminazione sulle autostrade.
[2] Esclusi quelli per lo stoccaggio di liquidi.

ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI

CALCESTRUZZI PREFABBRICATI NORMALI, LEGGERI O POROSI (1/1)

1. **Sistema di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi	per uso strutturale	—	2+
	per uso non strutturale o uso strutturale leggero (1)	—	4

Sistema 2+: Cfr. allegato III, punto 2ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, ovvero certificazione del controllo di produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto, in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica.

Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(1) Con «uso strutturale leggero» si intendono applicazioni che in caso di cedimento non dovrebbero determinare il crollo della struttura o di parte di essa, deformazioni inammissibili o danni alle persone (da definirsi dagli Stati membri).

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.